

**TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE****ORDINANZA***ex art. 12 bis legge n.3/2012*

Il Presidente,

letti gli atti del procedimento n. OMISSIS V.G., relativo alla proposta di ammissione al Piano del consumatore per la composizione della crisi da sovra indebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3, avanzata da DEBITORE; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 15.7.2020, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

rilevato che, come si evince dalla relazione del gestore, il ricorrente versa in una situazione di indebitamento strutturalmente esorbitante, con una sostanziale impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni contratte, ed infatti la – attuale – complessiva situazione debitoria (quale indicata in seno alla seconda relazione che contiene un riepilogo aggiornato) è pari ad euro 76.943,89 (con una impegno mensile complessivo di € 1.666,06) non compreso il compenso dovuto al professionista designato dall'O.C.C. (cfr. tabella alle pagg. 6 della relazione integrativa);

rilevato che il DEBITORE svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato (quale dipendente della SOCIETÀ con la qualifica di operaio) fruendo di uno stipendio netto medio mensile (nel 2018) di circa euro €. 1.880,93 (al lordo delle ritenute mensili per prestiti e cessioni) ed annuale, nel 2018, di euro 22.571,18 netti (cfr. tabella a pag. 8 della relazione integrativa) mentre il relativo nucleo familiare è composto dal solo ricorrente sul quale, tuttavia, grava l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili in favore della figlia minore;

rilevato che, alla luce della relazione nonché della documentazione versata agli atti, non appare ricorrere il requisito della cd. "meritevolezza" richiesto dalla L. 3/2012 con riferimento al piano del consumatore, laddove (art 12 bis) prevede che "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità";

rilevato che, in ordine al richiamato requisito di natura soggettiva, appare necessario il verificarsi di un evento non prevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese straordinarie (di qualunque natura) che incidano sull'equilibrio economico del debitore o della sua famiglia;

ritenuto che - secondo la ricostruzione del ricorrente – la situazione finanziaria in esame comincia ad assumere condizioni critiche nel 2014, allorquando – in presenza di numerosi impegni assunti tra il 2009 ed il 2012 per il trasferimento da Milano a Catania, l'allestimento del nuovo appartamento dove lo stesso ha convissuto con la compagna e la figlia e le relative spese di sostentamento della famiglia – è intervenuta la cessazione della convivenza con la compagna e l'obbligo di corrispondere alla stessa il contributo di mantenimento per la figlia minore di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (come disposto dal

Decreto, Tribunale di Catania, Giudice Roberto Cordio, n. 1213 dell'11 agosto 2020

decreto del Tribunale di Catania del 9.6.2015), situazione che avrebbe definitivamente compromesso la capacità di sostenere gli impegni di spesa assunti negli anni precedenti;

ritenuto che la documentazione versata in atti non fornisce adeguato riscontro a quanto sopra indicato, tenuto conto – in primo luogo – della circostanza che il ricorrente risulta avere stipulato svariati prestiti (le cui finalità vengono solo genericamente enunciate nella relazione) a partire dal 2009, sino a superare la percentuale del 30% nel rapporto rata/reddito nel 2011 (cfr. tabella alla pag. 14 della prima relazione), il che depone per la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento insostenibile in epoca ben anteriore a quella prospettata;

ritenuto, in particolare, che dalla relazione emerge la stipulazione ravvicinata tra il mese di ottobre del 2010 ed il mese di gennaio del 2012 di due forme di finanziamento (scopertura di conto corrente e finanziamento con BANCA) con il contemporaneo ricorso a carte di credito revolving, cfr. pagg. 10/11 della prima relazione) e, come detto sopra, i finanziamenti contratti dal 2011 in poi appaiono coincidere con un già conclamato lo stato di sovraindebitamento il che avrebbe dovuto indurre ad una condotta finanziaria particolarmente prudente ed accorta, volta ad evitare ulteriori indebitamenti non indispensabili;

ritenuto che la difesa del ricorrente – solo nel corso del presente procedimento, nonostante a tal proposito, nella relazione del gestore, si faccia riferimento ad una situazione transitoria, ormai cessata alla data di stesura della relazione stessa, ossia nel 2017 – ha prospettato, quale concausa della condizione di sovraindebitamento, una condizione di “disturbo da gioco d’azzardo” per il quale il ricorrente avrebbe avviato un apposito trattamento psicoterapeutico;

ritenuto che la documentazione versata in atti (relazione del SER.T. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania datata 10.5.2019 da cui risulta che il ricorrente è stato preso in carico da tal servizio solo dal febbraio 2019 in quanto affetto da ludopatia) non consente di inferire l’epoca di insorgenza di detta patologia sicchè non appare idonea a dimostrare quanto prospettato in questa sede né vengono offerti elementi di valutazione atti a dimostrare, con un adeguato grado di verosimiglianza, che il ricorrente sia stato affetto da una vera e propria patologia identificata come ludopatia in un periodo coevo all’insorgenza dello stato di sovraindebitamento, come detto sopra, collocabile tra il 2010 ed il 2011 e che quindi lo stesso non fosse consapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico, circostanza avvenuta solo nel 2019;

ritenuto che, di conseguenza, non ricorrono elementi di valutazione idonei ad escludere (con un adeguato grado di verosimiglianza) la colpevolezza del ricorrente nel determinare siffatto stato, tenuto conto che le spese del normale sostentamento del nucleo familiare (nel caso di specie quelle destinante al mantenimento della figlia minore, comunque gravanti sul ricorrente anche laddove non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale menzionata in ricorso) non sono riconducibili al novero delle circostanze imprevedibili mentre l’assunzione di vari impegni finanziari appare riconducibile a scelte elettive del ricorrente; ritenuto pertanto che, non ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore non può essere omologato, restando assorbita ogni altra questione;

ritenuto che il ricorrente ha avanzato solo nelle note del 9.7.2020 la richiesta – subordinata – che la proposta sia intesa come diretta al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti ma tale istanza – mai formulata nel ricorso introduttivo (espressamente proposto per l’omologazione del Piano del consumatore) né alla prima udienza di comparizione – appare tardiva e non ammissibile in questa sede;

P.Q.M.

Decreto, Tribunale di Catania, Giudice Roberto Cordio, n. 1213 dell'11 agosto 2020
rigetta l'istanza di ammissione al piano del consumatore proposta da DEBITORE.

Si comunichi,

Catania, 10/8/2020

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS